



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005662**
del 07/05/2019 ore 09:26:28
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 07 MAG. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Vallo della Lucania
Piazza Vittorio Emanuele II, 26
84078 VALLO DELLA LUCANIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 22/2019_Inclusione dell'Ordine professionale tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.

Con il quesito formulato in data 21 gennaio 2019 si chiedono chiarimenti in merito alla inclusione dell'Ordine professionale tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.

In particolare, si chiede se l'Ordine territoriale che esercita, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale (ad es.: attività dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e quella dell'Organismo di mediazione) sia obbligato all'emissione della fattura elettronica nei confronti dei propri clienti, anche se trattasi di "privati".

Al riguardo, va preliminarmente osservato che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate (cfr. articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 1, comma 909, lettera a), n. 3), legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ulteriormente modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; per la decorrenza di tale disposizione, cfr. il comma 916 della legge n. 205/2017).

La normativa innanzi richiamata non prevede specifiche fattispecie di esonero di tipo soggettivo per gli enti pubblici o, più in particolare, per gli Ordini professionali, per cui deve ritenersi che anche questi ultimi, nell'ambito dell'attività commerciale esercitata, siano obbligati ad emettere esclusivamente fatture

elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

Il medesimo comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015 stabilisce inoltre che "le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura".

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 